

altri 6 Paesi della NATO: Italia, Belgio, Germania, Olanda, Turchia e Gran Bretagna;

di alcuni accordi si conosce il nome in codice: *Pine Cone* per il Belgio, *Tool Chest* per la Germania, *StoneAx* per l'Italia e *Toy Chest* per l'Olanda. È questo il risultato di una manovra dietro le quinte avvenuta negli anni '90 alla fine della guerra fredda;

gli Stati Uniti dettero il massimo risalto alla decisione del presidente George Busb padre di ritirare la maggior parte delle atomiche dall'Europa);

tuttavia — indica il rapporto — nello stesso tempo il comando europeo della NATO (Eucom) ed il comando strategico americano (Uscom) disposero l'eventuale uso di bombe nucleari al di fuori dell'area di responsabilità dell'Eucom;

i Parlamenti dei paesi europei non furono informati del cambiamento e probabilmente alcuni non lo approverebbero;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, rispondendo al Question Time dell'onorevole Elettra Deiana ha dichiarato che « il governo italiano non ha stipulato nessun accordo segreto denominato *Stone Ax*, né denominato in maniera diversa, per il dispiegamento di armi nucleari o per l'utilizzo di armi nucleari o nell'ottica di quello che la stampa ha anticipato sarebbe contenuto in un libro [...] le cui indiscrezioni sono assolutamente destituite di ogni fondamento »;

*Code Names*, il libro in questione, scritto dal giornalista americano William Arkin e pubblicato in gennaio 2005 da Steerforth Press, fondandosi su documenti ufficiali declassificati, descrive lo *Stone Ax* come il piano segreto che dà agli Stati Uniti la possibilità di schierare armi nucleari sul nostro territorio e che stabilisce inoltre il principio della « doppia chiave », ossia prevede che una parte di queste armi possa essere usata dalle forze armate italiane una volta che gli Stati Uniti ne abbiano deciso l'impiego;

il Trattato di non-proliferazione delle armi nucleari che, all'articolo 2 stabilisce che « Ciascuno degli stati militarmente non-nucleari si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi direttamente o indirettamente » —;

se non ritenga indispensabile fornire al Parlamento un chiarimento in relazione a quanto riferito in premessa;

se non intenda informare il Parlamento ed il Paese sulla dislocazione delle armi nucleari, sui rischi oggettivamente connessi a tale dislocazione e su quali reparti delle nostre forze armate siano addestrati all'uso di tali armi;

se non ritenga necessario rendere note le forme ed i contenuti degli accordi segreti che hanno consentito l'installazione di nucleari statunitensi sul suolo italiano ed i vincoli ancora vigenti;

quali iniziative intenda predisporre per allineare l'Italia a quanto disposto dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. (4-13021)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MERROI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Finanza & Mercati* di martedì 15 febbraio 2005, alle pagina 1 e 2, con un articolo dal titolo « Tango-bond, la grande fuga dalle banche » e dal sottotitolo « Dai dati Bankitalia emerge che gli istituti italiani, alla vigilia del *default*, dimezzarono il portafoglio in titolo argentiniani. Mentre il *reail* comprava », rende nota una circostanza gravissima rispetto alla quale il Governo non può restare indifferente, se non altro per l'aiuto che deve essere dato con grande determinazione ai

450.000 risparmiatori italiani che hanno subito il danno enorme derivante dall'acquisto dei « bond » argentini;

secondo il quotidiano finanziario, e sulla base di un documento della Centrale Rischi della Banca d'Italia, vi sarebbe la prova che, mentre gli sportellisti degli istituti di credito consigliavano caldamente ai correntisti di acquistare obbligazioni argentine, le stesse banche si « liberavano » di tali titoli passando dai 460 milioni di euro del 1999 ai 63 milioni di euro del 2003;

in particolare tale documento dimostrerebbe che dal 2000 al 2001, e cioè proprio alla vigilia del *default* argentino, dai portafogli degli istituti di credito sono usciti tango-bond per un valore di 246 milioni di euro;

il 23 dicembre 2001 veniva ufficialmente dichiarato lo stato di insolvenza della Repubblica argentina, ma in quella stessa data il sistema bancario italiano era già passato dai 460 milioni di euro del 1999 ai 173 milioni di euro del 2001;

è significativo osservare che le vendite hanno raggiunto il livello record proprio negli anni 2000 e 2001, e cioè mentre le banche si liberavano di obbligazioni argentine per 246 milioni di euro, mentre agli sportelli gli impiegati delle stesse banche, sulla base delle disposizioni ricevute, consigliavano l'acquisto dei « bond » rassicurando i risparmiatori perché il rischio era considerato medio-basso e le cedole erano comunque estremamente allettanti;

il ribasso dei « bond » argentini aveva preso avvio addirittura nel 1998, quando i titoli registravano il 5 per cento del valore in meno, mentre l'anno successivo, per il vero, la perdita era contenuta nell'1 per cento;

a partire dall'anno 2000 il sistema bancario, che, evidentemente, aveva con precisione compreso quel che stava per accadere, decideva la silenziosa (e per questo colpevole) ritirata strategica dall'investimento;

dopo le operazioni di alleggerimento, la Centrale Rischi della Banca d'Italia rilevava che nel 2002 le banche erano passate ad un portafoglio di soli 135 milioni di euro;

in sintesi, nel volgere di quattro anni, e cioè nel periodo in cui le obbligazioni argentine avevano perso il 90 per cento del loro valore, le banche sono riuscite a ridurre gli investimenti in tali titoli dell'86 per cento;

e dunque, mentre gli investitori italiani tenevano nel cassetto 13 miliardi di euro fiduciosi a seguito del « preziosi consigli » delle banche, queste ultime, che avevano perfettamente compreso quel che sarebbe accaduto in Argentina, avevano assunto gli opportuni provvedimenti, forse anche attraverso il trasferimento di parte dei titoli direttamente dalle banche alla clientela;

la delegazione italiana giunta a Buenos Aires in data 14 febbraio 2005 per colloqui istituzionali sull'Ops con il governo argentino, può muovere dal documento citato da *Finanza & Mercati* per avere la risposta alla domanda, ormai evidentemente retorica, circa la correttezza, o meno, del comportamento delle banche;

secondo l'interrogante è di tutta evidenza che, nell'evidenziato comportamento degli istituti di credito, possono essere rinvenuti profili di forte rilevanza penale sui quali sarà chiamata a pronunciarsi la magistratura ordinaria, ma è altrettanto evidente che, di fronte ad un fatto di un tale gravità, il Governo non può certo restare indifferente —:

se non ritenga doveroso acquisire con urgenza, da Banca d'Italia, la documentazione posta a fondamento del citato articolo di *Finanza & Mercati* di martedì 15 febbraio 2005;

se, avuta eventualmente conferma di quanto riferito con estrema precisione dal quotidiano finanziario, non ritenga di dover valutare l'opportunità, se non la necessità, di assumere tutti i provvedimenti e

tutte le iniziative, anche normative, finalizzate alla concreta tutela dei 450.000 investitori non professionali attraverso la restituzione delle somme carpite mentre le banche sapevano perfettamente che acquistare obbligazioni argentine, in quel momento, avrebbe comportato la perdita pressoché totale del capitale investito;

se non ritenga di dover adottare iniziative per favorire il recupero delle somme perdute, in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei risparmiatori italiani non sapevano neppure che cosa fossero i « bond » per i quali riceveranno garanzie amplissime, ovviamente in senso atecnico, dalle loro banche. (3-04225)

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

V Commissione:

STRADIOTTO e MORGANDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per l'anno 2005 gli enti locali dovranno rispettare rigide disposizioni di spesa così come disposto dalla legge finanziaria;

risulta di fondamentale importanza per la programmazione degli stessi enti sapere con anticipo, rispetto alla stesura ed approvazione dei bilanci preventivi, l'entità effettiva dei trasferimenti erariali con cui far fronte alle esigenze connesse alle proprie funzioni;

ad oggi tale informazione non è ancora disponibile mentre gli enti locali si trovano a dover rispettare il termine per la presentazione dei bilanci fissati al 28 febbraio 2005;

nella medesima legge finanziaria all'articolo 1, comma 12 si dispone il contenimento della spesa per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare per gli anni 2005-2007;

la disposizione non risulta sufficientemente chiara nel prevedere che il contenimento sia relativo alle sole auto di rappresentanza —:

quando saranno messi a disposizione i dare relativi ai trasferimenti erariali agli enti locali;

se il Ministro non ritenga di dover precisare che la restrizione connessa alle cosiddette « auto blu » riguardi esclusivamente le auto di rappresentanza e non quelle relative ai servizi. (5-03980)

MAURANDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004) ha apportato alcune significative modifiche rispetto alle leggi finanziarie degli anni precedenti per quanto concerne la disciplina relativa alle assunzioni che possono essere effettuate dalle pubbliche amministrazioni, stabilendo limiti più stringenti che in qualche caso rischiano di determinare serie difficoltà nel funzionamento delle amministrazioni medesime, se non addirittura di pregiudicarne l'operatività;

esemplare risulta, a tale proposito, il caso dell'amministrazione della giustizia che sembra particolarmente penalizzata dal blocco del *turn over*;

in questo quadro è comunque prevista, al comma 96, la possibilità di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, a nuove assunzioni, in deroga al blocco del *turn over*, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza;

tra le priorità esplicitamente richiamate dalla stessa legge finanziaria per il 2005 nell'ambito delle assunzioni da effettuare in deroga al blocco, il comma 97, prevede alla lettera c), l'immissione in servizio nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di

ufficiale giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

per le assunzioni in deroga è istituito uno specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per il 2005, a 160 milioni di euro per il 2006 e a 280 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dal 2008;

l'attivazione della deroga al blocco è comunque subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

risulta, in particolare, che nel dicembre 2004 è stata avviata la procedura di assunzione di 248 vincitori di concorso nelle sedi di Corti d'Appello di Milano, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Genova —:

se sono già state poste in essere le procedure necessarie per consentire le assunzioni indicate dalla legge finanziaria in deroga al blocco del *turn over*, ivi compresa l'eventuale immissione in ruolo degli altri 195 vincitori di concorso nelle altre sedi di Corte d'Appello. (5-03981)

**GIANCARLO GIORGETTI.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, stabiliscono limiti precisi per le spese correnti ed in conto capitale che gli enti territoriali possono effettuare per l'anno 2005 ai fini del patto di stabilità interno;

il comma 24 individua le tipologie di oneri escluse dal complesso delle spese per i quali sono fissati i predetti limiti;

con la circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni richiamate;

tale circolare non sembra, tuttavia, fornire puntuale risposta alle diverse situazioni che possono riscontrarsi;

a titolo di esempio, si segnala il caso di investimenti relativi alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo, specie se finanziati in misura prevalente con contributi regionali —:

se non ritenga opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni adottate con l'ultima legge finanziaria in materia di patto di stabilità interno, con particolare riferimento al caso, precedentemente richiamato, di spese in conto capitale relative ad investimenti finalizzati alla realizzazione di un piano di insediamento produttivo. (5-03988)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito in legge n. 474 del 1994 prevede l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate dallo Stato;

la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;

è evidente la grande rilevanza dell'argomento, oggetto di discussioni mai sopite in ordine alle funzioni dello Stato ed alla opportunità economica e politica di cedere le partecipazioni —:

quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione delle relazioni al Parlamento, così come previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito in legge n. 474 del 1994. (4-13031)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9, comma 6, della legge n. 665 del 1996 prevede l'obbligo, per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo;

la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;

l'ENAV ha suscitato, nel recente passato, forti polemiche per i criteri di gestione e per la figura di chi lo ha governato, con una serie di robuste accuse che hanno favorito l'avvicendamento, sicché ancor più necessario appare, attraverso la relazione, comprendere quale sia il livello di effettivo risanamento dell'ente e quali trasformazioni sono state fin qui realizzate —:

quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione della relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge n. 665 del 1996. (4-13032)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 62 del 1990 prevede l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sullo svolgimento delle lotterie;

la scadenza del 31 dicembre 2004 non è stata osservata;

la relazione ha una rilevanza tutta particolare in quanto, al di là degli aspetti meramente contabili, esprime una tendenza particolare del popolo italiano, a volte purtroppo esasperata, come le « giocate della disperazione » sul ritardatario « 53 » del gioco del lotto sulla ruota di Venezia dimostra;

è inoltre opportuno verificare se le lotterie, così come vengono presentate ai cittadini, riscuotono sempre lo stesso successo o se invece sono meritevoli di modificazioni per renderle più aderenti alla domanda dei cittadini italiani —:

quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione della relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 62 del 1990. (4-13047)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992 prevede l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di trasmettere al Parlamento, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la relazione sull'attività degli organi di giurisdizione tributaria;

la scadenza non è stata osservata;

la relazione è di grande interesse sia per coloro che sono chiamati a studiare ed approvare le leggi, sia per il mondo della giustizia tributaria, sia per la vasta platea di liberi professionisti che operano nel settore e che hanno un preciso interesse a verificare l'andamento di un contenzioso particolarmente ampio ed importante —:

quali siano le ragioni del ritardo nella trasmissione della relazione al Parlamento, così come previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992. (4-13056)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

CARBONI, LUCIDI e ZANOTTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

note di agenzia e di stampa hanno diffuso la notizia, data da alcuni operatori